

ORIGINALE

COMUNE DI CASALETTO CEREDANO
PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16
(Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica)

Oggetto: **ELEZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **VENTI** del mese di **GIUGNO** alle **ore 20:30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Sotto la presidenza del Sig. **Aldo Casorati** in qualità di Sindaco e con l'intervento del Segretario Comunale **Dott. Francesco Rodolico**, viene fatto l'appello nominale dal quale risultano **presenti n. 11, assenti n. 0** consiglieri come da seguente elenco:

		<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
1	<i>Aldo Casorati</i>	x	
2	<i>Luca Campanini</i>	x	
3	<i>Pierfranco Madonini</i>	x	
4	<i>Laura Mazzola</i>	x	
5	<i>Walter Camasta</i>	x	
6	<i>Gabriella Adenti</i>	x	
7	<i>Salvatore Frajese</i>	x	
8	<i>Palmiro Montemezzani</i>	x	
9	<i>Anna Grazia Arzu</i>	x	
10	<i>Barbara Fratarcangeli</i>	x	
11	<i>Nicolina Vasilica Aldea</i>	x	
	totale	11	0

Il Presidente, accertata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 12, primo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n°223 e successive modifiche, dispone che: *Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino allo insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. La Commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni*"

RILEVATO che, per l'elezione dei componenti della Commissione Elettorale Comunale, deve essere osservata la seguente procedura (art. 13 del T.U. n°223/1967):

- *Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale **ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50.***
- *A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.*
- *Nella Commissione **deve essere rappresentata la minoranza.** A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.*
- *L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la **metà dei consiglieri assegnati al Comune.***
- ***Il sindaco non prende parte alla votazione.***
- *Con **votazione separata** e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.*

VISTA la circolare del Ministero dell'interno n. 23/2012 che precisa: *"Si ritiene che la disposizione contenuta all'interno del suddetto art. 13, primo comma del D.P.R. 223/1967, relativa al quorum di voti per essere eletti componenti nella commissione elettorale comunale, sia chiaramente incompatibile con la nuova composizione dei consigli dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, prevista dal richiamato art. 16, comma 17, del Decreto Legge 138/2011, convertito in legge n. 148/2011. **Tale quorum, pertanto, limitatamente ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, deve considerarsi non più operante perché la relativa disposizione risulta implicitamente abrogata dalla normativa sopravvenuta**".*

A questo punto, il Segretario Comunale, su invito del Sindaco, prende la parola al fine di illustrare la seguente situazione:

Come sopra indicato, ai fini della legittima elezione dei componenti della C.E.C. (Commissione Elettorale Comunale), occorre che vengano attribuiti non meno di 3 voti ad ognuno dei candidati (due indicati dalla maggioranza consiliare ed uno dalla minoranza consiliare).

SI PROCEDE a due distinte votazioni per l'elezione dei membri effettivi e dei membri supplenti, a scrutinio segreto.

Le votazioni, con l'assistenza dello scrutatore Sig. Madonini Pierfranco, danno il seguente esito:

COMPONENTI EFFETTIVI	VOTI RIPORTATI
MAZZOLA LAURA	3
MONTEMEZZANI PALMIRO	3
CAMASTA WALTER	4

COMPONENTI SUPPLENTI	VOTI RIPORTATI
MADONINI PIERFRANCO	3
ADENTI GABRIELLA	4
FRATARCANGELI BARBARA	3

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;

D E L I B E R A

1. **DI PROCLAMARE** eletti alla carica di componenti della Commissione Elettorale Comunale i sotto elencati consiglieri:

MEMBRI EFFETTIVI

- a) CAMASTA WALTER
- b) MONTEMEZZANI PALMIRO
- c) MAZZOLA LAURA

MEMBRI SUPPLENTI

- a) ADENTI GABRIELLA
- b) MADONINI PIERFRANCO
- c) FRATARCANGELI BARBARA

Successivamente, stante l'urgenza di procedere, con separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

2. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Aldo Casorati

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Rodolico

(Atto sottoscritto digitalmente)

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 25.06.2024

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Rodolico
(Sottoscrizione digitale)